

**Ricorso presentato il 23 gennaio 2006 — Deutsche Telekom/UAMI****(Causa T -18/06)**

(2006/C 86/64)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) [Rappresentante: J.-C. Gaedertz, Rechtsanwalt]*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 17 novembre 2005;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti***Marchio comunitario interessato:* il marchio denominativo «Alles, was uns verbindet» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42 — domanda n. 3 648 441;

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda;

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso;

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché il marchio di cui si chiede la registrazione ha efficacia distintiva per le merci ed i servizi in causa e non presenta carattere descrittivo, in quanto la combinazione verbale sarebbe insolita ed inusuale con riferimento ai prodotti e servizi in causa.**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della Commissione 9 novembre 2005, n. C(2005) 3903 def., relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land di Berlino-Brandeburgo;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente si oppone alla decisione della Commissione 9 novembre 2005, n. C(2005) 3903 def., relativa all'aiuto di Stato concesso per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land di Berlino-Brandeburgo. Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune l'aiuto concesso dalla Repubblica federale di Germania alle emittenti radiotelevisive private partecipanti al DVB-T ed ha imposto al detto Stato membro di richiedere ai beneficiari la restituzione dell'aiuto illegittimamente concesso.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma, in particolare, che i contributi concessi sono compatibili con il mercato comune, e deduce vari errori di discrezionalità e di valutazione da parte della Commissione nell'applicazione dell'art. 87, n. 3, CE. La convenuta, invece di effettuare un esame ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE, avrebbe sperimentato un nuovo schema di valutazione per le disfunzioni di mercato, che nella forma applicata non sarebbe idoneo per l'accertamento della compatibilità o meno dei contributi con il mercato comune. Oltre a ciò, la ricorrente lamenta che la Commissione non ha effettuato un esame sufficiente della compatibilità dei contributi concessi ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. b), CE.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha violato alcuni principi generali del diritto. Essa deduce la violazione del principio di buona amministrazione nonché del principio del contraddittorio.

**Ricorso presentato il 21 gennaio 2006 — Germania/Commissione****(Causa T-21/06)**

(2006/C 86/65)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Repubblica federale di Germania (rappresentanti: sigg. M. Lumma e C. Schulze-Bahr, assistiti dall'avv. sig.ra G. Quardt)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 — Medienanstalt Berlin-Brandenburg/Commissione****(Causa T-24/06)**

(2006/C 86/66)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) (Berlino, Germania) (Rappresentanti: avv.ti M. Schütte e B. Immenkamp)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 9 novembre 2005, C(2005) 3903 def., relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania per l'introduzione della televisione digitale terrestre («DVB-T») nel Land di Berlino-Brandeburgo;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente si oppone alla decisione della Commissione 9 novembre 2005, n. C(2005) 3903 def., relativa all'aiuto di Stato concesso per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land di Berlino-Brandeburgo. Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune l'aiuto concesso dalla Repubblica federale di Germania alle emittenti radiotelevisive private partecipanti al DVB-T ed ha imposto al detto Stato membro di richiedere ai beneficiari la restituzione dell'aiuto illegittimamente concesso. La ricorrente viene espressamente indicata nella decisione impugnata quale datrice di un aiuto.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere tre motivi.

In primo luogo essa afferma che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto, in quanto sarebbero state violate norme relative a requisiti di forma prescritti ad substantiam. In particolare, la Commissione avrebbe violato l'obbligo di motivazione, in quanto non avrebbe spiegato in modo condivisibile il motivo per cui nel caso di specie dovrebbe ritenersi sussistente un aiuto di Stato.

Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 87 CE. Da un lato, essa ritiene che non sussista un aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Dall'altro, essa fa valere che, qualora ci si trovasse effettivamente in presenza di un aiuto, questo sarebbe compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c) e d), CE.

Infine, la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 86, n. 2, CE, in quanto, qualora dovesse sussistere un aiuto, questo sarebbe compatibile con il mercato comune.

### Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 — RheinfelsQuellen H. Hövelmann/UAMI

(Causa T-28/06)

(2006/C 86/67)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG (Duisburg, Germania) [Rappresentanti: avv.ti W. Kellenter e A. Lambrecht]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

### Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 novembre 2005, nel procedimento R 1179/2004-2;
- condannare il convenuto alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN», per prodotti appartenenti alle classi 32 e 33 — Domanda di registrazione n. 2 806 875

Decisione dell'esaminatore: domanda respinta

Decisione della commissione di ricorso: ricorso respinto

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto il marchio non è composto da indicazioni esclusivamente descrittive e non è neppure privo del richiesto carattere distintivo

### Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 — Procter & Gamble/UAMI

(Causa T-29/06)

(2006/C 86/68)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, USA) [Rappresentante: avv. G. Kuipers]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 22 novembre 2005 (procedimento R 1071/2004-1), notificata alla P&G con lettera 5 dicembre 2005, nella parte in cui afferma che il marchio non soddisfa i requisiti di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94;